

COMUNE DI VIDRACCO

Città Metropolitana Torino

**REVISIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE**

PER L'UTILIZZO

DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n . xx del xx.xx.xxx

INDICE

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 8 - Responsabilità

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta per camper e/o roulotte, di seguito denominata "area camper", sita in via Vistrorio, in prossimità del civico n. 8.
2. L'area camper è un'area illuminata e videosorvegliata, con camper service, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico. L'area ha un unico ingresso veicoli e due ingressi pedonali.
3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 7 (sette) piazzole, predisposte in modo esclusivo per i camperisti a cui si accede tramite prenotazione direttamente sul sito del Comune. Inoltre l'area si compone di altre zone di sosta libera per autovetture per soste brevi.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed Integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporterà l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

1. Il Comune gestisce direttamente l'area camper, ovvero può eventualmente avvalersi della collaborazione delle associazioni locali, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidare la gestione a terzi.
2. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta Comunale.

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle auto caravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992:

“veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente” e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le auto caravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.

2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.

3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza sindacale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della

Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

5. La sosta presso l'area camper è consentita per un tempo massimo di 15 giorni esclusivamente per autocaravan e roulette che abbiano prenotato tramite il sito istituzionale del Comune di Vidracco. Si può nuovamente sostare trascorsi 7 giorni dal termine dell'ultimo utilizzo.

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

1. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 7 autocaravan e/o roulotte contemporaneamente; uno degli stalli è dedicato alle persone disabili.

2. L'accesso prevede la corresponsione di un costo giornaliero di € 10,00. Detta cifra è da riferirsi all'anno 2024 e soggetta ad eventuali revisioni annue, determinate mediante D.G.C., a seguito dei rincari del costo di energia elettrica e dei costi di manutenzione dell'area.

3. L'accesso all'area sarà possibile previa prenotazione tramite l'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Vidracco e il pagamento della cifra corrispondente al periodo di sosta prescelto.

4. Il pagamento avviene mediante PAGO PA, o mediante bonifico su favore del Comune di Vidracco, sull'Iban IT 31 R 02008 31210 000000622061.

5. Nell'area camper sono anche presenti anche spazi liberi per la sosta breve di autovetture. Non è consentito lasciare autoveicoli per un tempo superiore a 3 giorni.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

a. la sosta delle autocaravan e/o roulotte è permessa per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150.00 a Euro 300.00, prevista dal presente articolo;

b. è vietato sostare al di fuori degli stalli di sosta appositamente delineati dalla segnaletica orizzontale o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;

c. è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; non è consentito campeggiare né lasciare oggetti incustoditi sui prati dell'area; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle auto caravan e/o dalle autovetture, strettamente per le manovre di sosta; la sosta delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti ed al ripristino dei luoghi;

d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. È fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;

e. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 8:00;

f. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

g. è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle auto caravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;

h. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.

2. È vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

1. L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9 - Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.

3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale, delle altre forze dell'ordine e delle autorità competenti, richiamato il codice della strada.

4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.